

STATUTO BEA Gestioni S.p.A.

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico, ai sensi degli articoli 113 e 115 del D.Lgs. n. 267/2000, degli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016, denominata **“BEA Gestioni S.p.A.”**.

1.2. BEA Gestioni S.p.A. ha natura di Società *in house providing* e, a tali fini, è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti pubblici soci, sia in forma diretta che in forma indiretta, che di essa si avvalgano per lo svolgimento di servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.

1.3. La Società è partecipata, direttamente o indirettamente, unicamente da enti pubblici e non è ammessa la partecipazione alla Società di privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

1.4. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente Statuto e delle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Desio (MB), all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione del Comitato per il controllo analogo e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, e recapiti.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti pubblici soci e assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

In particolare, la Società svolge:

- la gestione di impianti per lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o commercializzazione;
- la gestione di attività diverse di igiene urbana ed ambientale quali: spurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti e assimilabili, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, verde pubblico, spazzamento neve;
- la gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica oltre agli impianti per l'alimentazione delle suddette reti, ivi compreso il servizio di teleriscaldamento;
- la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione, turboespansione e da energie rinnovabili e non;
- la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti.

Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni riservate ai sensi della Legge 2 gennaio 1991 numero 1 inerenti la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, quelle previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e tutte le altre comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della società comprende le fasi di studio, progettazione, costruzione degli impianti ed esercizio degli stessi.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi che siano Enti pubblici o privati.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi, ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. In particolare, la Società potrà acquisire e mantenere partecipazioni di altre società pubbliche al fine di integrare con le predette società e con gli enti pubblici che le controllano, forme di collaborazione anche di carattere complesso volte ad assicurare l'erogazione dei servizi di pubblico interesse sopra indicati secondo il modello del c.d. *in house providing* di tipo verticale, orizzontale, o in una delle altre tipologie previste dalla legge. Allo stesso modo, la Società potrà cedere le proprie azioni, o le azioni di altre società controllate, ad enti pubblici o società pubbliche al fine di realizzare compiutamente le predette forme di collaborazione secondo il modello del c.d. *in house providing*.

È vietata la partecipazione diretta alla Società di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società potrà entrare anche in Associazioni e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

3.2 La Società potrà altresì:

- assumere o gestire affidamenti pubblici e privati, nei limiti di legge e della propria competenza funzionale, rimanendo in tal caso in suo onere, per quanto in ragione o qualora occorrendo, l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa pubblicistica di settore.
- stipulare contratti, convenzioni ed accordi con le pubbliche amministrazioni, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti, nonché instaurare, intrattenere e risolvere con soggetti pubblici e privati tutti i rapporti giuridici opportuni, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, nonché ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale a giudizio dell'organo amministrativo in carica, ivi compreso il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni a terzi e a favore di terzi.

3.3 La società, svolge la propria attività imprenditoriale operando secondo le modalità del c.d. “*in house providing*”, in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.4 Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, il rispetto della suddetta percentuale dell'80% nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolte per conto degli Enti pubblici soci.

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il Capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00= (centoventimila/00) diviso in 1.000.= (mille) azioni del valore nominale di Euro 120,00= (centoventi/00) cadauna, interamente versato e così suddiviso:

- a) numero 800 (ottocento) azioni di categoria A o “Azioni Ordinarie” (le Azioni “A”);
- b) numero 200 (duecento) azioni di categoria B o “Azioni Correlate” (le Azioni “B”).

5.2 Le Azioni A e B sono nel seguito definite collettivamente le Azioni. Esse sono fornite dei diritti di cui al presente Statuto. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5.3 Le Azioni A o “Azioni Ordinarie” conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) sono liberamente trasferibili ad enti pubblici in grado di assicurare il controllo analogo congiunto nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 8;
- b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- c) conferiscono il diritto agli utili secondo quanto specificato nell’art. 27.

5.4 Le Azioni B (o “Azioni Correlate”) sono riservate ad Enti pubblici territoriali e/o loro consorzi o società “*in house*” e conferiscono i seguenti diritti ed hanno le caratteristiche qui indicate:

- a) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che straordinaria;
- b) sono incedibili ai terzi e, qualora ne ricorrano le condizioni, cedibili unicamente a BEA S.p.A. ad un prezzo pari al prezzo di acquisto da BEA stessa, aggiornato in base alla variazione dell’indice nazionale per i beni al consumo dell’intera collettività secondo l’ISTAT (indice NIC o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto);
- c) sono postergate nelle eventuali perdite della società, nel senso che concorrono alla copertura delle perdite solo dopo i titolari delle azioni ordinarie. In caso pertanto di riduzione del capitale sociale sia volontaria che per perdite, sarà prima ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie fino al loro esaurimento e solo successivamente sarà ridotto il capitale sociale rappresentato

dalle azioni correlate. Le Azioni Correlate non partecipano alla distribuzione di dividendi né ad alcuna forma di riassegnazione degli utili generati dalla Società, traendo la loro soddisfazione unicamente dal risultato della gestione dei servizi che saranno affidati al loro detentore.

5.5 Per il conseguimento dell'oggetto sociale i soci hanno facoltà, nel rispetto e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, di effettuare finanziamenti, anche infruttiferi, in favore della società.

5.6 La quota di partecipazione, diretta od indiretta, degli Enti pubblici territoriali (e/o di loro consorzi e/o società in house), in ogni caso, non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. È esclusa la cessione di azioni a soggetti privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e che non esercitano un'influenza determinante sulla Società, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. N. 50/2016.

5.7 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 6 - Le Azioni sono nominative ed indivisibili

6.1 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2437 c.c.

6.2 Le Azioni sono nominative. Ai sensi dell'art. 2346 c.c. comma I, le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali spetta in virtù dell'iscrizione nel libro soci.

Articolo 7 – Versamenti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 8 – Trasferimenti e prelazioni

8.1 Le Azioni Ordinarie sono trasferibili con le modalità di seguito indicate e con le limitazioni di cui all'art. 5.3.

8.2 Fatti salvi i casi di cui alla successiva lettera f), qualora un socio intenda vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti, salvo quanto previsto all'art. 13, dovrà darne comunicazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso, con lettera raccomandata a.r. inviata all'Organo Amministrativo e al Comitato per il controllo analogo, contenente, a pena di inefficacia, le seguenti indicazioni:

- il nome e gli estremi identificativi dell'offerente;
- il numero di azioni per cui è stata formulata la proposta;
- il prezzo o il diverso corrispettivo offerto;
- le modalità di pagamento;
- eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento;
- la data prevista per il trasferimento.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

Gli altri soci, destinatari delle comunicazioni di cui sopra, ove interessati all'acquisto, dovranno esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, attenendosi ai seguenti termini:

- a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta di prelazione, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore ai sensi della successiva lettera c). L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecuzione della prelazione, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. della proposta di acquisto pervenuta;
- b) la prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ed alle condizioni tutte indicate nell'offerta. Qualora nell'offerta non fosse

indicato il prezzo, qualunque ne fosse la ragione (ad esempio: i) corrispettivo offerto diverso dal danaro; ii) trasferimento posto in essere mediante negozi diversi dalla compravendita in numerario), il prezzo e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione saranno determinati dai soci interessati di comune accordo tra loro;

- c) qualora non sia raggiunto alcun accordo in merito al prezzo, i soci provvederanno alla nomina di un arbitratore unico, scelto tra una rosa di tre nominativi di primarie banche d'affari o primari consulenti finanziari proposti come da accordi tra i soci.

L'arbitratore deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 1473 del Codice Civile. La determinazione del prezzo terrà conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali dallo stesso posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avviamento dell'azienda sociale e di ogni altra circostanza cui si fa usualmente riferimento ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

- d) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerte. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo il sorteggio fra di essi per le azioni che non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato.

Il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno acquistare anche le azioni e/o i diritti in relazione ai quali uno o più degli altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ad essi spettante, al fine di assicurare che il cedente possa sempre trasferire tutte le azioni offerte in prelazione.

- e) Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti oggetto della proposta, il socio destinatario di quest'ultima sarà libero di trasferire al terzo offerente le azioni e/o i diritti di opzione, alle medesime condizioni e modalità di cui all'offerta, ovvero anche a condizioni e con modalità migliorative rispetto a quelle dell'offerta originaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di rinuncia all'esercizio della prelazione da parte di tutti i soci che ne hanno diritto, ovvero entro sessanta

giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione stessa di cui alla lettera a).

- f) Non si farà luogo alla prelazione per i trasferimenti e per le vendite, a qualsiasi titolo, in favore di società controllate direttamente o indirettamente dai soci.

Articolo 9 - Obbligazioni e finanziamenti e patrimoni destinati ad uno specifico affare

9.1 La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2410 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

9.2 L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'Articolo 11, terzo comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

9.3 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo previo parere vincolante del Comitato per il controllo analogo.

Articolo 10 – Riscatto.

10.1 Fermo restante quanto previsto nel precedente articolo 5.4 lettera b), si precisa che le sole Azioni B sono riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 *sexies* c.c.

10.2 La decisione di riscattare le Azioni B è assunta dall'Organo Amministrativo, previa deliberazione del Collegio Sindacale, mediante accertamento, se del caso, dell'avveramento dell'evento rappresentante la causa del riscatto, ed indicazione del numero e delle categorie di azioni riscattate, nonché mediante determinazione del Valore di Riscatto ad un prezzo pari al prezzo di acquisto delle azioni medesime a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta in data 18 dicembre 2020, aggiornato in base alla variazione dell'indice nazionale per i beni al consumo

dell'intera collettività secondo l'ISTAT (indice NIC o eventuale parametro ISTAT equivalente vigente al momento del riacquisto);

10.3 Il riscatto potrà avvenire in presenza dei presupposti e nei limiti quantitativi di cui agli art. 2357 ss. del codice civile, con l'acquisito delle azioni in capo alla società medesima. In difetto dei presupposti di cui agli art. 2357 ss. c.c. ovvero in ogni caso qualora l'Organo Amministrativo lo decida, previa deliberazione del Collegio Sindacale, il riscatto potrà avvenire mediante acquisto delle Azioni riscattate direttamente in capo ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, a carico del quale graverà l'obbligo delle prestazioni accessorie qualora ancora da espletare.

TITOLO II - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 11 - Controllo analogo

11.1 La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti locali che esercitano il controllo analogo congiunto ("enti affidanti") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, anche tramite le società BEA S.p.A. e _____, relativamente ai servizi che afferiscono alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e al servizio pubblico locale di teleriscaldamento.

11.2 Ai fini del presente Statuto, dei regolamenti attuativi e del controllo analogo in generale, si intendono per "enti affidanti" gli Enti locali che affidano alla Società, direttamente o indirettamente, servizi afferenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti, nonché gli Enti locali che affidano alla Società, direttamente o indirettamente, il servizio di teleriscaldamento.

11.3. Per assicurare il rispetto delle condizioni di controllo analogo, l'Ente locale che abbia deliberato l'affidamento alla Società di servizi afferenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento, avrà immediatamente titolo per nominare i propri rappresentanti nel Comitato per il

controllo analogo di cui al presente e successivi articoli. Correlativamente, con il venir meno dell'affidamento del servizio, l'Ente locale decade dalla qualifica di ente affidante e dalla possibilità di votare il proprio rappresentante nel Comitato.

11.4. Gli Enti locali, anche ove non abbiano affidato alla Società la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, potranno affidare a quest'ultima il servizio di teleriscaldamento e viceversa.

11.5 L'affidamento dei servizi determina l'applicazione di meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento del Comitato per il controllo analogo e dalle eventuali previsioni contenute in accordi e/o patti parasociali e nei contratti di servizio.

11.6 Il controllo analogo, oltre che mediante gli ordinari strumenti previsti dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dagli Enti locali che abbiano affidato servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti e/o servizi di teleriscaldamento con le modalità previste dal presente Statuto, anche alla luce delle apposite previsioni contenute in eventuali accordi e/o patti parasociali, per il tramite del Comitato per il controllo analogo (anche solo "Comitato").

11.7 Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato, ciascun ente affidante ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di propria competenza, e può svolgere dei controlli ispettivi in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi affidati.

Ciascun Ente affidante può elaborare e sottoporre alla Società documenti di programmazione in ordine agli obiettivi da perseguire tramite la gestione *in house*, mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

11.8 Ciascun Ente affidante può impartire all'Organo Amministrativo e al Comitato direttive e indirizzi vincolanti relativamente alle decisioni sulla organizzazione e

gestione, anche da un punto di vista economico-finanziario, del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento.

Ciascun Ente affidante mantiene il potere di modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio che riverberano i propri effetti sull'utenza, da esercitarsi secondo modalità e tempistiche rispettose del principio di leale collaborazione con la Società e i suoi organi.

11.9 Ove il Comitato e/o l'Organo Amministrativo omettano di provvedere nel senso indicato dal singolo Ente affidante sulla base del punto 8 che precede, resta salva la facoltà, in capo a quest'ultimo, di esercizio del diritto di recesso dal contratto di servizio.

Art.12 - Comitato per il controllo analogo.

12.1 Il numero, la modalità e i criteri di nomina dei membri del Comitato per il controllo analogo, articolate nei punti che seguono, sono espressione delle diverse tipologie di servizi affidati dagli Enti locali soci di BEA S.p.A. e di _____, e garantiscono quindi, unitamente agli altri strumenti previsti dal presente Statuto, l'effettività del controllo analogo congiunto sul servizio integrato di gestione dei rifiuti e di teleriscaldamento. Ciò al fine di garantire uno specifico controllo e rappresentatività da parte degli Enti affidanti, ricollegabili ai servizi effettivamente affidati.

12.2. Il Comitato per il controllo analogo è composto da tre membri, due dei quali nominati dagli Enti locali soci di BEA S.p.A. e uno nominato dagli Enti locali soci di _____, secondo modalità idonee ad assicurare il controllo analogo congiunto.

12.3. I due membri del Comitato nominati dagli Enti locali affidanti soci di BEA S.p.A. devono essere rappresentativi, in misura proporzionale, degli Enti affidanti e della diversa tipologia di servizi affidati.

Ciascuno dei predetti membri viene votato dagli Enti affidanti, soci di BEA S.p.A., a maggioranza semplice, attribuendosi il diritto a ciascun Ente affidante di esprimere un voto, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente di cui trattasi e

dal numero di azioni che esso detiene, con le modalità e secondo i criteri fissati nel Regolamento per il funzionamento del Comitato.

12.4. Il funzionamento del Comitato è regolato da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea.

12.5. Il Comitato esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi affidati.

Oltre alle funzioni decisionali, consultive e di indirizzo e controllo che sono definite nel Regolamento del Comitato per il controllo analogo, il Comitato:

- a) designa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo della Società, e ne chiede la revoca;
- b) designa la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale della Società, e ne chiede la revoca;
- d) autorizza l'adozione, da parte dell'Organo Amministrativo, del bilancio di esercizio, del piano industriale, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del rendiconto consuntivo annuale, con potere di valutazione di tutte le questioni comunque relative ai servizi affidati;
- i) propone all'Assemblea l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.c.;
- l) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c.;
- m) assume le necessarie iniziative nei confronti dell'Organo Amministrativo, ivi incluso l'annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio;
- n) può porre il veto sulle operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi pubblici della collettività e del territorio interessati dal servizio;
- o) riceve direttive, indirizzi e documenti di programmazione dagli Enti affidanti, sulla cui base delinea le prescrizioni amministrative per l'Organo Amministrativo.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, e può tenersi sia in presenza che in forma telematica.

Articolo 14 - Convocazione delle assemblee

14.1 Le convocazioni delle assemblee sono realizzate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.2 Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, per il caso in cui la prima andasse deserta. Finché la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione può essere effettuata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ovvero mediante telefax o posta elettronica certificata.

14.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

14.4 Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate dell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

14.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

14.6 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, fatti salvi i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

14.7 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

14.8 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Sono riservate alla competenza dell'Organo Amministrativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

14.9 L'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni. L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se istituito o, in caso di sua assenza, da altra persona scelta tra gli amministratori o gli azionisti dai soci presenti. Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori. I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

14.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio / video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentato. L'Assemblea ordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

15.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fatte salve le prerogative del Comitato per il controllo analogo di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

15.2 L'Assemblea ordinaria:

- * approva il bilancio;
- * approva il Regolamento del Comitato di controllo analogo;
- * nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e gli Amministratori;
- * nomina e revoca il Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
- * determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- * determina gli indirizzi generali della Società;
- * delibera su gli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e, in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quello della Società;
- * delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

15.3 L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta all'anno. È inoltre convocata ogni volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

16.1 L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge.

16.2 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale rappresentato in Assemblea. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea. Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto.

16.3 In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di Azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, fatta salva l'approvazione delle assemblee speciali ai sensi del successivo art. 18, il diritto di opzione inerente alla Azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le Azioni della medesima categoria fino alla concorrenza delle Azioni emesse, ovvero, in mancanza, o per la differenza, Azioni di categorie in misura proporzionale.

Articolo 17 – Assemblee speciali.

17.1 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'art. 2376 c.c. necessarie per l'approvazione di atti che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto sono assunte:

- a) con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge, relativamente alle assemblee speciali della categoria di Azioni A o Azioni Ordinarie;
- b) con il voto favorevole di almeno il 66 % delle Azioni relativamente alle assemblee speciali della categoria B.

17.2 Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria, ai sensi dell'art. 2376 c.c., sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione delle assemblee speciali della sola categoria B le modifiche statutarie che riguardano:

- a) la disciplina del riscatto per le Azioni;
- b) la trasformazione, fusione e/o scissione della società.

17.3 Le assemblee speciali sono convocate dall'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo (1/10) delle azioni della categoria. In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo nella convocazione, l'assemblea speciale è convocata dal Collegio Sindacale.

17.4 La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea straordinaria.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni dell'Assemblea e dell'organismo di controllo analogo previsti dallo Statuto, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Articolo 19 - Composizione dell'Organo Amministrativo

19.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere anche un Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

19.2 Gli Amministratori durano in carica fino a tre anni, sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare subito l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di dimissioni del Presidente, decade l'intero Consiglio.

19.3 Qualora vengano a cessare il Presidente o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del Presidente o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli Amministratori e Sindaci, valgono le norme del Codice Civile. Agli Amministratori compete, oltre all'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

19.4 Per quanto attiene ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli Amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 Codice Civile e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia della società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia fissati con il D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma, 1 del D. Lgs. n. 175/2016.

Articolo 20- Nomina dell'Organo Amministrativo

20.1 1 La nomina dell'Amministratore Unico o della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, è fatta sulla base delle designazioni del Comitato per il controllo analogo, che vi provvede secondo il relativo Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea dei soci.

20.2 La nomina del restante componente del Consiglio di Amministrazione, avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte da rappresentanti degli stessi di almeno il 20% del capitale sociale.

20.3 Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio voto per un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

Candidato: voto di lista fratto 1;

Candidato: voto di lista fratto 2;

Candidato: voto di lista fratto 3;

Candidato: voto di lista fratto 4;

Candidato: voto di lista fratto 5.

20.4 Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

21.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

21.3 La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax o altro mezzo consentito da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

21.4 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

21.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.

21.6 Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni

22.1 Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

22.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli

atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 23 - Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale e previa autorizzazione dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione a un solo consigliere, individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi. Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 24 - Direttore Generale

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale. L'Organo Amministrativo determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto. Di norma, il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dell'Organo Amministrativo.

24.2 Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- ✓ adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- ✓ sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;

- ✓ può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;
- ✓ partecipa, senza voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- ✓ dirige il personale della società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- ✓ provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ad istruire le condizioni per la partecipazione agli appalti e provvede altresì all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, nei limiti dei poteri conferitigli, qualora per gli stessi non sia richiesto il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

Articolo 25 – Firma e Rappresentanza Sociale

25.1 Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

25.2 La firma sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

25.3 L'Organo Amministrativo trazione può pure nominare direttori, institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 26 - Il Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C., nominati sulla base delle designazioni del Comitato, che vi provvede secondo il relativo Regolamento di funzionamento, e da due Sindaci

supplenti, nominati sulla base delle designazioni del Comitato, restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

26.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile per ciò che concerne composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro.

26.3 La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 27 - Bilancio, utili e perdite.

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentun (31) dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

27.3 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

a) in primo luogo, prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte di essi per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea,

b) in secondo luogo, qualora la riserva sovrapprezzo Azioni A sia stata utilizzata per la copertura di perdite, sarà destinato a tale riserva sovrapprezzo Azioni A un ammontare di utili sino a completa ricostituzione della riserva medesima nell'importo sussistente prima del suo utilizzo a copertura delle perdite;

c) in terzo luogo, distribuzione degli utili secondo quanto previsto per le diverse categorie di azioni.

27.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'Organo amministrativo stesso.

27.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le Azioni Ordinarie.

Articolo 29 - Foro Competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, verrà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria di Monza. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 30 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

FAC-SIMILE